

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RICCI, BATTELLO, BENEDETTI, GOZZINI, MARTORELLI, PINTUS, SALVATO, TEDESCO TATÒ e TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Sono sempre meno dilazionabili interventi normativi di carattere complessivo volti alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Tale riforma assume il carattere di punto decisivo della più generale riforma istituzionale della cui necessità è stata acquisita coscienza da parte di strati sempre più ampi della opinione pubblica e degli operatori giudiziari del nostro paese, nonchè delle principali forze politiche.

Una riforma capace di essere ad un tempo condizione per l'adeguamento della funzione giudiziaria all'impianto e all'indirizzo costituzionale e indispensabile strumento per affrontare in modo non contingente, ma adeguato ai tempi, la perdurante crisi della giustizia, che negli ultimi anni è venuta via via sempre più aggravandosi.

Ad oltre trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione occorre ancora domandarsi quanta parte resti inattuata dei principi che la contraddistinguono relativi alla

soggezione del giudice soltanto alla legge, all'autonomia e indipendenza del loro ordine, al loro autogoverno, alla loro distinzione soltanto per diversità di funzioni; e quanto vi sia ancora da operare, quindi, in attuazione di quei principi, per una compiuta collocazione democratica della funzione giudiziaria nella società, tale da realizzarne una piena responsabilizzazione verso di essa.

Problemi di questo spessore non possono certamente essere risolti soltanto con modifiche di ordinamento, ma è certo che queste modifiche costituiscono momento essenziale e passaggio indeclinabile per la soluzione dei problemi accennati.

L'ordinamento giudiziario infatti è chiave di volta del sistema complessivo della giustizia, nelle sue articolazioni processuali, nelle modalità concrete del suo funzionamento e nella utilizzazione dei mezzi e delle risorse a sua disposizione.

La settima disposizione transitoria della Costituzione contiene un chiaro — e tuttora valido — giudizio di non conformità dell'ordinamento giudiziario tuttora vigente ai principi che la Costituzione stessa afferma. In questa incompiutezza è riscontrabile la contraddizione di fondo fra esercizio, da parte della funzione giudiziaria, di un potere sovrano « in nome del popolo » e assenza di responsabilità verso il corpo collettivo, la società nel suo complesso.

L'ordinamento giudiziario vigente è ancora sostanzialmente di origine fascista e contiene meccanismi modellati sulla rappresentatività di interessi particolari, comunque non aperti a quel rapporto generale e responsabile fra giustizia e società che dovrebbero permeare in ogni aspetto l'impianto del nostro sistema democratico. Per ciò stesso vi è la necessità di un ordinamento giudiziario nuovo, capace di favorire le ipotesi del disegno costituzionale e non di resistere ad esse: una necessità che si impone specialmente in una fase come quella attuale, in cui l'evoluzione del processo democratico investe nodi essenziali della convivenza civile e istituzionale, mentre d'altro canto sono presenti risposte corporative, settoriali e disgreganti. Autonomia e indipendenza, prerogative costituzionali della magistratura, polarizzano l'esigenza fondamentale che l'esplicazione di ogni atto di giurisdizione non obbedisca a condizionamenti da parte di altri poteri. Tuttavia l'autonomia e l'indipendenza configurate dalla Costituzione non si saldano ad una corporazione intesa come blocco unitario, titolare di un potere complessivo, ma competono ad ogni singolo giudice come tramite della sua libertà: il rapporto giudice-legge e giudice-fatto non tollera intrusioni di poteri diversi, neppure provenienti dall'ambito dello stesso ordine giudiziario.

Il rischio di soggettivismo, al limite di arbitrio, presente in questo disegno trova i propri correttivi di natura intrinseca nella professionalità, che si realizza alla luce di un corredo interdisciplinare di cognizioni ed elaborazioni acquisite applicabili alla cognizione dei termini concreti della contesa fra le parti, nella dialettica fra deci-

sioni contrastanti, nella collegialità e, ancora, nel principio del riesame delle decisioni giudiziarie e di letture successive delle stesse da parte di organi giudiziari con funzioni diverse.

Gli altri correttivi essenziali hanno natura estrinseca, e consistono fondamentalmente nel controllo sociale delle decisioni e più in generale dell'operato del giudice e nella partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia in forme anche nuove, che attendono di essere configurate.

Sottolineata l'importanza e l'urgenza di una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, va ricordato che i nodi, e quindi i settori di intervento nella materia esaminata sono molteplici e fra loro connessi. Possono in proposito essere ricordate, come questioni principali che da tempo attendono una nuova, adeguata e moderna regolamentazione, quelle relative all'ingresso in magistratura e all'aggiornamento professionale durante il servizio in essa; alla sistemazione normativa dei principi affermati dalle note, recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di funzioni giudiziarie; alla responsabilità disciplinare dei magistrati; alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari; alla istituzione del giudice onorario; a nuove forme di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, eccetera.

Accanto ai suddetti (e ad altri) momenti di intervento legislativo, che motivi di opportunità e agibilità parlamentare consigliano di ispirare ad una visione unitaria e complessiva ma contemporaneamente di affidare ad iniziative legislative diverse seppur concomitanti, si colloca il presente disegno di legge, che riproduce il testo varato per l'Aula dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nell'imminenza dello scadere della VIII legislatura, e che rappresenta il risultato delle intese raggiunte in quella sede attraverso un ampio e approfondito dibattito. I proponenti avvertono l'esigenza profonda che il frutto di quel lavoro, di quel dibattito e di quelle convergenze non solo non vada disperso, ma venga riproposto nelle forme più

aperte ed idonee ad una sua rapida ed effettiva traduzione in legge.

In ciò, insieme all'importanza del contenuto della proposta, come verrà brevemente specificato, risiede la ragione della proposizione del testo stesso anche presso il Senato.

Quanto al contenuto, il primo punto riguarda un contributo e una spinta in avanti al processo di democratizzazione dell'ordine giudiziario, che attualmente non può dirsi compiuto. La elezione del Consiglio superiore della magistratura con metodo proporzionale, insieme all'abolizione — per molti aspetti — del sistema di carriera, hanno prodotto da tempo evidenti effetti positivi, ma esistono ancora limiti oggettivi alla stessa capacità rappresentativa del Consiglio superiore della magistratura, non fosse altro perchè esso non dispone di tutti gli strumenti conoscitivi e di formazione della sua volontà, quali possono derivare soltanto da un processo reale di decentramento e di democratizzazione in sede periferica e di diffusione dei poteri di « autogoverno » dell'ordine giudiziario. I consigli giudiziari troppo spesso danno segni di vita poco più che rituali e sono in grado di fornire attualmente esigui contributi nei sensi sopra indicati. Ne deriva ad un tempo la loro scarsa democraticità (essendo attualmente composti da magistrati che ne fanno parte di diritto o a seguito di elezioni con sistema maggioritario, per categorie) e la limitatezza delle loro attribuzioni.

Il presente disegno di legge intende realizzare la trasformazione dei consigli giudiziari in organi pienamente rappresentativi e responsabili, non solo attraverso la elezione dei loro componenti con il sistema proporzionale, ma anche mediante il conferimento ad essi di una serie di prerogative e di funzioni nuove e più incisive.

Secondo punto qualificante del disegno di legge è quello che tende ad incidere sul superamento di ogni forma di gestione separata dell'istituzione giudiziaria per ren-

dere questa sempre più omogenea ai fini della collettività: gestione separata che favorisce l'esistenza e la conservazione di centri di potere all'interno della magistratura. È questo un argomento in cui specificamente si affronta il problema della autonomia interna del giudice e della sua funzione. Occorre sotto questo profilo una sburocratizzazione delle funzioni direttive, con la elisione in particolare dei cospicui centri di potere presenti nella magistratura stessa, storicamente consolidati e tendenti alla cristallizzazione, anzichè ad un uso del potere realmente rispondente ad una amministrazione giudiziaria efficiente e rispondente alle aspettative popolari. La risposta è nella parte della proposta relativa al sistema di conferimento degli incarichi direttivi in magistratura, in cui sono affermati i principi della temporaneità e quindi della dotazione degli incarichi stessi. Ciò avviene in modo equilibrato, tale cioè da aprire ad un più ampio ventaglio di capacità e di competenze la dirigenza degli uffici, e nello stesso tempo da non disperdere le esperienze positivamente acquisite e dimostrate.

Infine, il disegno di legge afferma, con norme generali, il principio della attribuzione degli affari giudiziari secondo criteri oggettivi e predeterminati, e quello della reversibilità delle funzioni.

Il disegno di legge consta di 31 articoli, divisi in quattro titoli, nella successione dei quali sono chiaramente ravvisabili i contenuti cui sopra si è fatto riferimento.

I proponenti si augurano che la presente iniziativa possa, anche in questa legislatura, registrare e nuovamente verificare una piena convergenza di consensi. Con questo spirito la presentano, consci dell'esigenza e dell'urgenza di una riforma che da tempo viene reclamata dalla più attenta cultura istituzionale e giuridica, e dallo stesso mondo degli operatori, e che appare ormai sufficientemente maturata per essere in grado di raggiungere il suo traguardo finale.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****CONSIGLI GIUDIZIARI****CAPO I****COMPOSIZIONE ED ELEZIONE****Art. 1.***(Composizione)*

Presso ogni corte d'appello è costituito il consiglio giudiziario, composto da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto, in numero di 9 per le corti di appello con organico previsto fino a 400 unità e in numero di 11 per le corti di appello con organico superiore. A questi fini si tiene conto dell'organico dei magistrati come previsto per ciascuna corte di appello alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni dei consigli giudiziari.

Del consiglio giudiziario fanno parte di diritto il presidente della corte di appello ed il procuratore generale. Gli altri componenti sono elettivi.

Dei componenti elettivi almeno uno deve essere in servizio presso un tribunale, uno presso un ufficio di procura della Repubblica, uno presso un ufficio di pretura.

Art. 2.*(Comitato di presidenza)*

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte d'appello.

Il consiglio giudiziario elegge fra i suoi componenti, con la maggioranza di essi e a scrutinio segreto, un vicepresidente e un segretario, i quali insieme al presidente costituiscono il comitato di presidenza.

Art. 3.

(Eleggibilità)

Per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari nè i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonchè i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

Art. 4.

(Sistema di elezione)

I componenti elettivi del consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di ogni corte di appello, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, in collegio unico distrettuale.

Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto in numero non inferiore al cinque per cento degli elettori e debbono comprendere almeno un candidato appartenente a ciascuno degli uffici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Art. 5.

(Svolgimento delle elezioni)

Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il consiglio giudiziario uscente provvede a costituire un uf-

ficio elettorale presso il tribunale del capoluogo del distretto; le liste vanno presentate a tale ufficio, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

L'ufficio elettorale è composto da tre membri effettivi.

Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore alla metà dei componenti da eleggere.

Art. 6.

(Epoca delle elezioni dei consigli giudiziari)

Le elezioni dei consigli giudiziari hanno luogo ogni quattro anni in coincidenza con le elezioni del Consiglio superiore della magistratura. I seggi elettorali costituiti per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura funzionano anche per la elezione dei consigli giudiziari.

Art. 7.

(Assegnazione dei seggi)

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti si effettua dividendo il numero dei voti validi, a ciascuna lista attribuiti, per il quoziente elettorale, ottenuto dividendo la somma complessiva dei voti validamente espressi per il numero dei seggi da attribuire.

A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale.

Se i seggi come sopra assegnati non esauriscono il numero dei seggi da attribuire, quelli residui sono assegnati alle liste che hanno i maggiori resti.

Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che, nei limiti dei posti assegnati alla lista stessa, hanno, nell'ordine, riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato che precede secondo l'ordine della lista.

Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista, che ha riportato il maggior numero di voti, il candidato della stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato meno del cinque per cento del numero dei votanti.

Art. 8.

*(Contestazioni relative
alle operazioni elettorali)*

L'ufficio elettorale previsto dal secondo comma dell'articolo 5 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 9.

(Reclami)

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio giudiziario, cui debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio giudiziario decide sui reclami entro quindici giorni dal termine di cui al primo comma.

Art. 10.

(Funzionamento dei consigli giudiziari)

Per la validità delle delibere del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I trasferimenti di componenti del consiglio giudiziario nell'ambito del distretto non danno luogo a sostituzione.

Se alcuno dei componenti elettivi è chiamato a ricoprire il posto di presidente della corte d'appello o è trasferito in altro distretto, ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue, con il maggior numero di preferenze, tra i non eletti della sua lista; ove necessario, si applicano i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 7.

CAPO II

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 11.

(Competenze per territorio)

Il consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Art. 12.

(Attribuzioni)

Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

1) forma, ogni anno, su proposta dei titolari degli uffici, i progetti per la eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto e per la destinazione dei magistrati a tali sezioni, stabilendo le funzioni proprie di ciascun magistrato o precisando i modi di supplenza nei casi di impedimento temporaneo, quando non siano già disposti dalla legge; i progetti sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura con i reclami e le osservazioni che li concernono e con i verbali delle assemblee degli uffici giudiziari di cui al primo comma dell'articolo 18;

2) adegua alle esigenze concrete degli uffici i criteri di massima che il Consiglio

superiore della magistratura prescrive per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati; riceve le osservazioni in proposito e, secondo le modalità stabilite dall'articolo 30, decide sui reclami di magistrati concernenti la completa attuazione dei criteri;

3) indica ai titolari degli uffici direttivi eventuali deficienze e formula proposte rivolte a rimuoverle e a migliorare l'organizzazione dei servizi; segnala ai titolari dell'azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza;

4) nel mese di novembre di ogni anno redige una relazione sulle difficoltà e deficienze degli uffici giudiziari del distretto e la trasmette al procuratore generale, che deve tenerne conto nella relazione annuale;

5) fornisce al Consiglio superiore della magistratura pareri concernenti la progressione di categoria dei magistrati ed il conferimento degli uffici direttivi; fornisce pareri al Consiglio superiore della magistratura sulle richieste di autorizzazioni ad assumere incarichi che comportino attività amministrative o comunque estranee a quelle istituzionali proprie dei magistrati; a richiesta, fornisce al Consiglio superiore della magistratura pareri ed informazioni su tutte le materie di competenza dello stesso;

6) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue funzioni.

Art. 13.

(Attività)

Nell'ambito delle sue attribuzioni il consiglio giudiziario può chiedere ogni necessaria informazione ai dirigenti degli uffici del distretto e valuta istanze ed osservazioni da chiunque provengano, purchè attinenti al funzionamento della giustizia.

CAPO III

FUNZIONAMENTI

Art. 14.

(Insediamento)

Il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il vicepresidente ed il segretario.

Art. 15.

(Pubblicità degli atti)

Le deliberazioni sono rese pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, presso la corte d'appello nonchè presso i tribunali del distretto; esse in ogni caso vengono trasmesse in copia al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relativi a persone nonchè gli atti per i quali il consiglio giudiziario lo decida.

Art. 16.

*(Attribuzioni
del Ministro di grazia e giustizia)*

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

di conoscere i risultati delle indagini promosse dal consiglio giudiziario;

di ottenere copia di tutti gli atti di esso, anche ricoperti da segreto.

Inoltre il Ministro interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno o quando ne è richiesto dal comitato di presidenza.

Art. 17.

(Vigilanza

*del Consiglio superiore della magistratura
e scioglimento del consiglio giudiziario)*

Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

Quando ne diviene impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato di presidenza dello stesso consiglio giudiziario.

Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

Art. 18.

(Assemblea degli uffici)

L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede, per discutere di questioni inerenti all'amministrazione della giustizia:

1) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dal numero 1) dell'articolo 12;

2) quando ne fa richiesta scritta almeno il 40 per cento dei magistrati dell'ufficio;

3) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengono opportuno.

L'assemblea può formulare proposte relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, non vincolanti per il consiglio giudiziario e per il dirigente dell'ufficio.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI
DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

Art. 19.

(Uffici direttivi)

Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

1) presidente della corte di cassazione;

2) procuratore generale presso la corte di cassazione, presidente aggiunto della cor-

te di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione della corte di cassazione;

4) presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

5) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;

6) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;

7) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

8) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

Art. 20.

(Nomina)

Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dall'articolo 12.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 21.

(Durata nell'ufficio)

I titolari degli uffici direttivi durano in carica tre anni.

Fuori dei casi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 19, il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per altro ufficio direttivo nelle sedi giudiziarie della stessa regione è consentito per una sola volta.

Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

Art. 22.

(Condizioni per la nomina)

Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo nel successivo biennio.

Art. 23.

(Proroga)

È eccezionalmente ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui tale impossibilità permane.

Art. 24.

*(Cessazione dall'ufficio
per scadenza dell'incarico)*

Alla scadenza dell'incarico, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero, se non ve ne sono, di essere assegnato in soprannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

Art. 25.

(Funzioni giurisdizionali)

Il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicati a tal fine nella tabella annuale.

Art. 26.

*(Modifica del ruolo organico
della magistratura)*

Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la corte di cassazione e di avvocato generale presso le corti di appello.

Art. 27.

(Funzioni di collaborazione direttiva)

Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- 1) presidente di sezione di corte di appello;
- 2) presidente di sezione di tribunale;
- 3) consigliere istruttore aggiunto;
- 4) procuratore della Repubblica aggiunto;
- 5) dirigente di sezione di pretura.

Art. 28.

(Nomina e durata dell'ufficio)

Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a magistrati addetti agli uffici giudiziari interessati, su loro domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente.

I titolari degli uffici di cui all'articolo precedente durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

Art. 29.

(Distribuzione degli affari giudiziari)

Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 19 e 27 e il giudice incaricato dell'istruzione penale debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

La revoca di provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi

di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

Il magistrato revocato o sostituito, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri predeterminati ».

TITOLO III

REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

Art. 30.

Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e debbono essere immediatamente rinnovati secondo le disposizioni del titolo I, capo I. Fino all'avvenuto rinnovo le funzioni sono esercitate dai consigli giudiziari in carica.

I consigli giudiziari, che vengono così eletti, durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.